



NESSUN VOTO ASSISTITO PER ELETTORE CON MALATTIA PSICHICA. TAR BARI N. 71/2026

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 LA SENTENZA

3 CONCLUSIONI

1 INTRODUZIONE

Le elezioni comunali di **Lesina (FG)** del **25-26 maggio 2025** si sono chiuse con un risultato al fotofinish: **due soli voti** di scarto tra le due liste principali.

Un margine minimo, tale da rendere ogni singola scheda decisiva.-

I candidati della lista sconfitta hanno impugnato l'esito elettorale dinanzi al **Tar Puglia**, denunciando due profili distinti:

- **in via principale**, l'erronea valutazione di alcune schede annullate durante lo scrutinio;
- **in via subordinata**, una circostanza ben più delicata:

l'illegittima ammissione al voto assistito¹ di diversi elettori in **quattro sezioni**

Questa la tesi portata avanti al Tar: il voto "accompagnato" sarebbe stato consentito **non a persone fisicamente impossibilitate ad esprimere materialmente il voto**, come

¹ Il voto assistito è un diritto elettorale italiano che permette agli elettori affetti da grave impedimento fisico (non vedenti, amputati, paralizzati) di farsi accompagnare in cabina da un accompagnatore di fiducia per esprimere il proprio voto. L'accompagnatore deve essere un elettore iscritto in un qualsiasi comune italiano e può assistere una sola persona

richiesto dalla legge, ma a soggetti affetti da **disabilità cognitive o psichiche**, oppure sulla base di **certificazioni generiche**, incomplete o addirittura **non allegate ai verbali di sezione**.

In un'elezione decisa da due voti, la questione è, tutt'altro, che banale.-

2 LA SENTENZA

Con la **sentenza n. 71/2026**, pubblicata il **21 gennaio 2026**, il TAR Puglia respinge **integralmente** le doglianze sulle schede annullate, accogliendo la eccezione sul voto assistito.-

Il Tar ha ricordato che il voto assistito, disciplinato dall'art. 41 d.P.R. n. 570/1960, è ammesso solo quando l'elettore è fisicamente impedito a compiere l'atto materiale del voto (cecità, amputazioni, paralisi, impedimenti analoghi); non quando l'impedimento è psichico, cognitivo o mentale.-

Il TAR rileva, sezione per sezione, nel caso di specie:

- certificazioni **generiche** ("vedi certificato");
- assenza di indicazione della **patologia**;
- documenti **non allegati ai verbali**;
- ammissioni fondate su **tutele o provvedimenti giudiziari** non pertinenti.-

3 CONCLUSIONI

Per l'elettore affetto da malattia psichica o disabilità cognitiva non è previsto il voto assistito, salvo che coesista **anche** una **impossibilità fisica materiale** di esprimere il voto.-

Questo perché la disabilità cognitiva o mentale non garantisce una corretta e valida formazione della volontà elettorale.-